

STATUTO

**MARIPOSAS DE SARDINIA
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MOGORO OR VIA EMILIO LUSSU 25

Numero REA: OR - 354071

Codice fiscale: 01256850957

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-12-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" alla Raccolta n. 6552

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1- Costituzione e denominazione

È costituita nel rispetto del Codice Civile e della L. 381/1991 e successive modifiche la società **"MARIPOSAS DE SARDINIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**. La cooperativa ai sensi dell'articolo 10 nn. 5, 7, 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 è Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS).

ARTICOLO 2 - Sede

La Società **"MARIPOSAS DE SARDINIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"** ha sede nel Comune di Mogoro all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111- ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci.

ARTICOLO 3 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2071 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria, salvo il diritto di recesso dei soci dissenzienti e assenti.

TITOLO II

SCOPO E OGGETTO

ARTICOLO 4 - Scopo Sociale

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, della

solidarietà, della condivisione, del legame con il territorio e dell'autogestione responsabile dell'impresa, ai sensi del Codice Civile, della Legge 381/1991 e delle altre norme vigenti in materia di cooperazione sociale.

Essa opera in autonomia, libera da condizionamenti partitici, ideologici e confessionali, e si ispira ai valori della vita sostenibile e in armonia con la natura, della comunicazione ecologica e non violenta, della coesione e condivisione sociale, dell'educazione non formale e della partecipazione attiva alla vita comunitaria.

La Cooperativa promuove l'interesse generale della comunità, perseguendo la crescita culturale, educativa, sociale e ambientale delle persone e dei territori, con particolare attenzione a chi vive in condizioni di fragilità o svantaggio.

Essa opera nel rispetto della dignità umana e dei principi di solidarietà, uguaglianza, inclusione e partecipazione, promuovendo forme di cittadinanza attiva, giustizia sociale e sviluppo sostenibile.

La Cooperativa ispira la propria azione ai principi affermati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (ONU, 1948) e agli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, contribuendo alla costruzione di comunità inclusive, solidali e rispettose dell'ambiente.

La Cooperativa si propone di promuovere:

- la diffusione di una cultura civica, ambientale ed ecologica fondata sulla sostenibilità e sulla responsabilità condivisa;
- la promozione di opportunità educative e formative lungo tutto l'arco della vita, anche attraverso metodologie di apprendimento non formale;
- la cura, il benessere e la crescita delle persone e delle comunità locali;

- l'inclusione sociale delle persone in condizione di disabilità, marginalità o svantaggio;
- la tutela, valorizzazione e fruizione responsabile e accessibile del patrimonio naturale, culturale, artistico e sociale;
- la partecipazione attiva dei cittadini e la collaborazione tra i diversi attori del territorio (scuole, enti pubblici, organizzazioni del Terzo Settore, imprese sociali, università e istituzioni culturali).

Per il perseguimento dei propri scopi, la Cooperativa:

- valorizza le risorse umane, professionali e sociali dei propri soci e della comunità di riferimento;
- può collaborare con enti pubblici, organizzazioni del Terzo Settore, istituzioni scolastiche e universitarie, fondazioni, imprese sociali e cooperative affini, a livello locale, nazionale e internazionale;
- può partecipare a consorzi, reti e organismi cooperativi e sociali per la realizzazione di finalità comuni;
- può stipulare convenzioni, accordi, appalti o partenariati con soggetti pubblici e privati per la gestione di servizi e progetti coerenti con i propri scopi istituzionali.

La Cooperativa opera senza fini di lucro, nel rispetto dei principi di mutualità prevalente, perseguendo il benessere dei soci e della collettività attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale di cui al successivo articolo 5.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci possono instaurare con la Cooperativa rapporti di lavoro in forma subordinata, autonoma o in altra forma consentita dalla legge, inclusi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto della normativa vigente in materia di

lavoro e cooperazione.

La Cooperativa riconosce nella solidarietà, sostenibilità, uguaglianza, partecipazione e cura del territorio i propri valori fondanti, e opera affinché ogni persona possa contribuire alla costruzione di una società più giusta, equa e inclusiva.

ARTICOLO 5 - OGGETTO SOCIALE

La Società Cooperativa, in relazione agli scopi mutualistici di cui al precedente articolo e ai requisiti e interessi dei soci, nonché nel rispetto dei principi di parità di trattamento, assenza di scopo di lucro e perseguimento dell'interesse generale della comunità, si propone di operare nei settori di seguito indicati, svolgendo - direttamente o in collaborazione con terzi - attività di interesse generale ai sensi della Legge n. 381/1991, del D. Lgs. n. 117/2017 e del D. Lgs. n. 112/2017.

1. Servizi educativi e formativi

Progettazione, organizzazione e realizzazione di percorsi educativi, formativi e di educazione non formale rivolti a bambini, adolescenti, giovani, adulti e persone fragili.

Attività di animazione nelle scuole e in altri contesti educativi.

Attività di prevenzione della dispersione scolastica, della povertà educativa e del disagio giovanile; interventi di sostegno alla genitorialità e alla crescita armonica dei minori.

Tutoraggio, stage, tirocini formativi e servizio civile nazionale ed estero, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

Progettazione, gestione e realizzazione, anche con terzi, di progetti di educazione e formazione didattica, ambientale e di convivenza civile.

Le attività educative e formative potranno essere realizzate ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 112/2017, dell'art. 5, comma 1, lett. a) e d) del D. Lgs. n. 117/2017 e della Legge 28 marzo 2003, n. 53, anche in collaborazione con enti pubblici e istituti scolastici di ogni ordine e grado.

2. Servizi sociali e di inclusione

Attività e servizi per l'inclusione delle persone con disabilità, con particolare attenzione alla sordità, attraverso mediazione comunicativa, servizi di interpretariato LIS/ITA, corsi di sensibilizzazione rivolti a studenti, docenti e cittadini.

Iniziative e servizi volti al benessere, all'inclusione sociale, alla partecipazione attiva e alla qualità della vita delle persone anziane, promuovendo la socializzazione, la prevenzione dell'isolamento e il mantenimento dell'autonomia fisica e cognitiva.

Progetti di empowerment personale e comunitario, contrasto alla solitudine e promozione del benessere sociale.

Collaborazione con enti pubblici e privati per l'erogazione di servizi alla persona, anche tramite convenzioni, appalti o forme di co-progettazione.

Iniziative per l'integrazione sociale di persone in situazione di svantaggio.

3. Attività culturali e di cittadinanza attiva

Promozione della cultura, della partecipazione civica, del dialogo interculturale e intergenerazionale.

Attività culturali di interesse sociale con finalità educative e formative, destinate a studenti e cittadini di ogni età, nelle varie forme della cultura, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di

interesse sociale, inclusi eventi, spettacoli, mostre, rassegne, seminari, laboratori e workshop cercando di renderli il più possibile inclusivi.

Produzione e diffusione di contenuti editoriali e multimediali di carattere educativo, sociale, culturale e ambientale in linea con gli scopi sociali della Cooperativa.

Realizzazione di campagne di sensibilizzazione, informazione e comunicazione sociale coerenti con le finalità della Cooperativa.

4. Tutela, valorizzazione e sostenibilità ambientale

Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali.

Attività di educazione ambientale, di promozione della cultura ecologica e di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità.

Progetti di tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, culturale e paesaggistico, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Progettazione e realizzazione di visite guidate, trekking e progetti di turismo sociale, responsabile e accessibile, volti a valorizzare e salvaguardare gli ecosistemi, promuovere l'economia etica e solidale e sostenere il tessuto sociale locale. Come da art. 5, c.1, lett. i, k, m, v, w del D. Lgs. n. 117/2017 rientrano:

- la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico;
- la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
- la promozione della cultura e delle arti;
- la formazione extra-scolastica e l'educazione non formale;
- la cooperazione allo sviluppo e turismo sociale, responsabile accessibile

e solidale.

Promozione della mobilità dolce, dello sviluppo locale sostenibile e della cura degli spazi naturali e urbani.

5. Progettazione sociale e partecipazione a reti

Progettazione e partecipazione a bandi pubblici e privati su scala locale, nazionale, europea e internazionale.

Attività di consulenza progettuale e organizzativa per enti pubblici, scuole e organizzazioni del Terzo Settore.

Promozione di processi di partecipazione, progettazione condivisa, co-progettazione e co-programmazione.

Collaborazione con enti, istituzioni e imprese sociali in reti, partenariati, associazioni temporanee di scopo o altre forme di cooperazione per la realizzazione di obiettivi comuni.

6. Cooperazione internazionale e promozione etico-sociale

Iniziative di cooperazione internazionale fondate su principi di solidarietà, giustizia e sostenibilità, per favorire lo sviluppo locale e la collaborazione tra popoli.

Promozione della finanza etica, del commercio equo e solidale e del turismo responsabile, accessibile e sociale.

Partecipazione a progetti europei di mobilità giovanile, educazione alla cittadinanza globale e inclusione interculturale.

7. Attività strumentali e accessorie

Gestione di spazi sociali, culturali, educativi e ambientali aperti alla comunità, con eventuali annessi pubblici servizi per la somministrazione di bevande e alimenti che accrescono il benessere e il grado di integrazione

sociale della comunità.

Attività di autofinanziamento coerenti con le finalità sociali e istituzionali della Cooperativa.

La Cooperativa potrà assumere incarichi e gestire servizi per conto di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali o soggetti privati, stipulando convenzioni, accordi o appalti, potendo altresì giovare di contributi pubblici e privati a livello locale, nazionale o sovranazionale.

Potrà inoltre compiere ogni operazione economica, immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria utile al raggiungimento dei propri scopi istituzionali, nel pieno rispetto dei limiti e delle normative vigenti, restando esclusa ogni finalità di lucro.

Tutte le attività saranno svolte nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, in particolare dalla Legge n. 381/1991 e dal D. Lgs. n. 117/2017, e potranno essere esercitate sia in forma diretta che indiretta, anche mediante convenzioni, partenariati o reti.

Tutte le finalità istituzionali verranno perseguite nel rispetto dei valori e dei diritti umani, civili e sociali, e nel pieno rispetto delle leggi e normative vigenti.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 6 - Soci

La Società Cooperativa è apartitica e ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge: potranno essere soci persone fisiche, Comuni, Società di persone, Imprese individuali o collettive, Amministrazioni pubbliche, Enti e Associazioni con scopi affini o complementari a quelli della società, aventi o meno personalità giuridica. Le persone fisiche devono aver compiuto il diciottesimo anno d'età. Non potranno essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, coloro che abbiano subito condanne per reato infamante e che abbiano comunque interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, da valutarsi dall'organo amministrativo ai sensi di legge.

Si individuano le seguenti categorie di soci:

- a) i soci cooperatori, fruitori dei beni e servizi offerti dalla Cooperativa in base ai regolamenti interni, il cui coinvolgimento nella vita sociale attiene al solo godimento dei beni e servizi forniti anche indirettamente;
- b) i soci lavoratori, vale a dire tutte le persone fisiche e giuridiche aventi capacità di agire, che esercitano l'arte o il mestiere corrispondenti o affini alla specialità della cooperativa e abbiano maturato una capacità professionale nei settori definiti nell'oggetto della società e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile, e partecipando altresì ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione. Essi svolgono la propria attività lavorativa all'interno della struttura organizzativa della Cooperativa, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma che sia consentita dalla legge. Inoltre, in considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento

economico e normativo sono meglio e dettagliatamente disciplinati da apposito Regolamento interno, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea straordinaria dei soci, il tutto in conformità all'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142.

c) i soci volontari, che prestano gratuitamente la propria attività lavorativa a favore della Cooperativa ed il cui numero non può essere superiore alla metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari si applica la disciplina dell'art. 2 della Legge n. 381/91;

d) i soci sovventori, che contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali con un apporto finanziario significativo, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla Legge 31.1.1992 n. 59, per quanto non previsto dal successivo art. 15 del presente Statuto.

ARTICOLO 7 - Ammissione

Possono essere soci della Cooperativa tutte le persone fisiche, le Associazioni, gli Enti pubblici e privati, le persone giuridiche che condividono le finalità della organizzazione, che accettano gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno e che si impegnano concretamente per realizzarle. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è l'organo amministrativo. Gli aspiranti soci dovranno presentare domanda scritta dichiarando le loro generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 e successive modifiche, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità della Cooperativa previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Il socio ammesso si impegna a rispettare lo Statuto ed i regolamenti interni, a versare una quota sociale.

L'ammontare delle quote e le relative scadenze verranno stabilite dall'organo amministrativo annualmente. Le quote stabilite verranno approvate in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria. Le quote associative sono intrasmissibili.

Il socio ammesso è tenuto al pagamento della quota sociale entro 10 (dieci) giorni dall'iscrizione nel libro dei soci. I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote. La qualità di socio non è trasferibile.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta e della condizione professionale;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

ARTICOLO 8 - Diritti e doveri dei soci

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e verso l'esterno deve essere animato da spirito di solidarietà e correttezza, buona fede, onestà,

probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Ciascun socio ha diritto di:

- a) partecipare attivamente alla vita della cooperativa, nei limiti della tipologia assunta;
- b) eleggere gli organi dell'organizzazione e di candidarsi per le cariche sociali;
- c) essere informati sulle attività della Cooperativa;
- d) accesso ai documenti, delibere, bilanci;
- e) controllo sull'andamento della Cooperativa come stabilito dalle leggi e dal presente Statuto;
- f) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni o appunti relativi alla gestione sociale;
- g) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali.

Aderendo alla Cooperativa i soci si impegnano:

- a) ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e le delibere legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a non svolgere alcuna azione che possa essere considerata dall'organo amministrativo in concorrenza o comunque pregiudizievole agli interessi della Cooperativa;
- c) a versare la quota sociale secondo l'importo annualmente stabilito dall'Organo amministrativo del capitale sottoscritto, del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su

proposta dell'organo amministrativo, dei contributi in esercizio per consentire la copertura dei costi sostenuti per il funzionamento della società con le modalità che verranno determinate da apposito regolamento e per il comparto Comuni ed amministrazioni pubbliche, entro i limiti approvati dagli enti stessi;

d) a collaborare al buon andamento della Cooperativa partecipando alle Assemblee, fruendo dei servizi e acquistando i prodotti da essa forniti, divulgando e promuovendo le sue attività.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

ARTICOLO 9 - Scioglimento del rapporto sociale

lo scioglimento del rapporto sociale è determinato da recesso, esclusione, morte, nonché, se il socio è persona giuridica, dallo scioglimento.

ARTICOLO 10 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può recedere in qualsiasi momento dalla Cooperativa quando non intenda o non sia più in grado di proseguire nelle attività di collaborazione agli scopi sociali. La domanda di recesso dovrà essere comunicata con richiesta scritta alla Cooperativa, a mezzo lettera raccomandata postale o a mano o a mezzo posta elettronica certificata. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC. Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera dell'organo amministrativo, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Il socio receduto resta comunque

vincolato per gli impegni assunti nei confronti della Cooperativa antecedentemente alla data di recesso. Il recesso, in ogni caso, comporta l'assolvimento di tutti gli impegni assunti dal socio nei confronti della stessa per l'anno in cui esso è avvenuto, ma non ancora assolti, ivi compreso il pagamento dell'intera quota di contributo in conto esercizio.

ARTICOLO 11 - Esclusione del socio

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a. che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b. che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento, o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c. che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 15 (quindici) giorni, non adempia al versamento delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo come i contributi in conto esercizio;
- d. che svolga attività in concorrenza con la Cooperativa.
- e. che sia irreperibile e quindi renda impossibile per gli organi sociali l'accertamento dell'avvenuto recapito delle convocazioni assembleari e delle altre comunicazioni sociali;
- f. se socio lavoratore, quando:
 - il relativo rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto con il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
 - il relativo rapporto di lavoro autonomo o in qualsiasi altra forma non

subordinata sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimenti gravi o gravissimi da parte del lavoratore tali da determinare la lesione del vincolo fiduciario.

L'accertamento della causa di esclusione è demandato alla valutazione dell'organo amministrativo. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo. Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 36.

ARTICOLO 12 - Liquidazione

I soci receduti o esclusi ovvero gli eredi del socio defunto hanno diritto: a) al rimborso delle quote di capitale sociale al loro valore nominale, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale è avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale, decurtata da eventuali perdite d'esercizio e eventualmente rivalutate ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ovvero attraverso l'erogazione del ristorno; b) agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti c) al rimborso delle altre somme versate a titolo di prestito o risparmio sociale. I rimborsi sono eseguiti entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio. È fatto salvo il diritto di ritenzione della Cooperativa fino a concorrenza di ogni eventuale credito liquido nei confronti del socio, anche derivante da eventuale risarcimento dei danni arrecati alla Società dal socio escluso. La liquidazione delle somme di cui ai punti a) e b) avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. Il pagamento deve essere fatto entro 180

(centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio attraverso l'erogazione del ristorno può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni. La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo quote.

ARTICOLO 13 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12. Gli eredi e/o i legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

ARTICOLO 14 - Richiesta di rimborso e decadenza

I soci receduti o esclusi ovvero gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso delle somme, di cui all'art. 12, per iscritto entro e non oltre la scadenza di un anno dallo scioglimento del rapporto, a pena di decadenza. Le somme indicate al comma precedente per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione dell'organo amministrativo, al fondo di riserva straordinaria.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

ARTICOLO 15 - Soci Sovventori

I conferimenti del socio sovventore costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico e il potenziamento aziendale e sono rappresentati da quote nominative trasferibili. Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea

ordinaria in occasione dell'emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo. Il valore delle quote sottoscritte dai soci sovventori non può complessivamente superare il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale totale della Cooperativa, quale risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di ammissione del socio sovventore o di aumento del numero delle quote possedute da detti soci. Il valore delle quote sottoscritte dal singolo socio sovventore non può complessivamente superare il 20% (venti per cento) del capitale sociale totale della Cooperativa, quale risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di ammissione del socio sovventore o di aumento del numero delle quote possedute da detto socio. A ciascun socio sovventore è attribuito 1 (uno) voto, qualunque sia l'ammontare delle quote sottoscritte, ancorché egli appartenga anche alla categoria di socio cooperatore e/o volontario. Per quanto qui non espressamente disciplinato, si rinvia alla Legge 59/92 e alla delibera assembleare, la quale dovrà disciplinare il termine di permanenza del socio sovventore, l'importo complessivo dell'emissione, i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili, 'comunque entro i limiti massimi stabiliti dalla legge, i compiti attribuiti all'organo amministrativo in fase di emissione e sottoscrizione dei titoli.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 16 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote, il

cui valore è espresso annualmente dal Consiglio di amministrazione, nel rispetto dei limiti di legge;

2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale ordinaria nel limite fissato dalla legge;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;

d) dall'eventuale riserva straordinaria, formata dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti;

e) da altre riserve indivisibili;

f) da ogni altro fondo od accantonamento istituito dall'Assemblea;

g) da qualunque liberalità pervenuta alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio.

ARTICOLO 17 - Nominatività, indivisibilità e cessione delle azioni sociali

Le quote sono sempre nominative e indivisibili. Salva diversa disposizione del Consiglio di Amministrazione, l'importo della quota inizialmente sottoscritta e quello delle eventuali successive sottoscrizioni dovrà essere versato all'atto della sottoscrizione stessa. Le quote non possono essere cedute a terzi con effetto verso la Società, né possono essere sottoposte a pegno o vincolo senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 18 - Riserve

Tutte le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci,

sotto qualsiasi forma, né durante la vita della Società né all'atto del suo scioglimento.

TITOLO VI

BILANCIO

ARTICOLO 19 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto economico, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con i criteri di oculata prudenza, che dovrà essere approvato e pubblicato nei tempi e nelle forme di legge, nonché alla redazione della relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici.

ARTICOLO 20 - Destinazione degli utili

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti. Il residuo attivo risultante dal bilancio, dedotto il 30% (trenta per cento) per il fondo di riserva legale ordinaria, potrà essere così destinato: a) al Fondo mutualistico nella misura fissata della legge; b) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale nei limiti di cui all'art.7 della L. 59/92 e successive normative; c) ad eventuale dividendo per i soci, nella misura stabilita dall'assemblea e comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo; d) ad eventuale dividendo per i soci sovventori, nella misura determinata dalla lettera precedente maggiorata al massimo di due punti percentuali; e) una quota alla riserva straordinaria e agli altri eventuali fondi o accantonamenti

istituiti dall'Assemblea. L'Assemblea, in deroga a quanto sopra, può sempre deliberare la destinazione degli utili o di parte di essi a riserve indivisibili, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c) del presente articolo.

ARTICOLO 21- Ristorni

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, secondo quanto previsto da apposito regolamento. Il ristorno potrà essere attribuito ai soci solo con le modalità di cui all'art. 2545 sexies, comma 3°, c.c.

ARTICOLO 22 - Prestiti dei soci

La Società potrà ricevere prestiti dai soci alle condizioni previste dalle leggi speciali in materia e secondo apposito regolamento interno. I prestiti sociali potranno essere fruttiferi o infruttiferi di interessi, a scelta del socio. Il tasso di interesse massimo sui prestiti fruttiferi verrà determinato dall'organo amministrativo nei limiti di cui alla normativa vigente per il riconoscimento dei requisiti mutualistici.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 23 - Gli organi sociali

Sono organi della Società

- Assemblea dei soci;
- Consiglio di amministrazione;

- Comitato esecutivo, se nominato o previsto dalla legge;
- Collegio dei sindaci, se nominato o previsto dalla legge.

ARTICOLO 24 - Assemblee

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 (centoventi) giorni ovvero, nelle ipotesi di legge, 180 (centottanta) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo la data e l'ora della prima convocazione e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima e comunque almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. L'assemblea è composta da tutti i soci in regola col pagamento della quota ed è l'organo sovrano della Cooperativa. L'assemblea potrà riunirsi anche in un comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale oppure attraverso piattaforme di videoconferenza online. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Le votazioni sono palesi, tranne quelle riguardanti persone e qualità delle persone e quando l'assemblea lo ritenga necessario. Un segretario, appositamente nominato, redige su apposito registro un verbale delle sedute, che viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore e conservato, a cura del Presidente, presso la sede della Cooperativa. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e

chiederne copia a proprie spese.

L'Assemblea può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta all'organo amministrativo. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Sono riservate all'Assemblea straordinaria: le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa; la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri; le altre materie indicate dalla legge.

ARTICOLO 25 - Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina e revoca delle cariche sociali;
- 3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci del Presidente del Collegio sindacale, quando prevista dalla legge;
- 4) nomina il soggetto del controllo contabile, se questo non è attribuito al Collegio Sindacale o la società di revisione per il controllo contabile determinandone il corrispettivo per l'intero mandato;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori e ai Sindaci;
- 6) approva i regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo

svolgimento dell'attività mutualistica, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;

7) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'art. 21 del presente statuto;

8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto. Essa ha luogo almeno due volte:

a) la prima entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nei casi nei modi consentiti per legge;

b) la seconda entro dieci mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente per l'approvazione del bilancio preventivo e dell'approvazione del piano operativo annuale relativi al successivo esercizio.

L'Assemblea a norma di legge è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori. L'Assemblea straordinaria approva altresì i Regolamenti Interni e, in particolare, il Regolamento Interno sui Soci Lavoratori, che vengono predisposti dall'organo amministrativo, il tutto in conformità alla previsione di cui all'articolo 252, ultimo comma, c.c.

ARTICOLO 26 - Costituzione e quorum deliberativi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita quando sia presente la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci aventi diritto al voto.

Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti oltre un terzo dei voti dei soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei due terzi dei voti rappresentati in assemblea, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.

ARTICOLO 27 - Voto

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano oppure con schede o altre modalità che permettano comunque la riconoscibilità del voto espresso. È ammesso il voto segreto per le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto: la nomina, revoca e sostituzione delle cariche sociali; il riesame delle domande di ammissione respinte dall'organo amministrativo. I soci che lo richiedessero hanno diritto di far risultare dal verbale, in modo palese, l'esito della loro votazione o la loro astensione dal voto. Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nel Libro Soci da almeno 90 (novanta) giorni. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. Il socio avente diritto di voto può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio non amministratore, né sindaco, né dipendente, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci. Il voto non potrà essere espresso per corrispondenza ma potrà essere espresso con comunicazione scritta pubblica nella chat della videoconferenza qualora l'assemblea dovesse essere svolta su piattaforme di videoconferenza online.

ARTICOLO 28 - Presidenza e verbalizzazione

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dal vice presidente, e in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare del Verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ARTICOLO 29 - Consiglio di amministrazione

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri dispari, variabile da 3 (tre) a 7 (sette), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, esclusivamente tra gli iscritti nel Libro Soci. Il numero dei membri è comunque determinato dall'Assemblea prima dell'elezione. L'organo amministrativo può invitare ad assistere alle proprie riunioni persone estranee al Consiglio, ove se ne ravvisi la necessità. La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono sempre rieleggibili, ma non possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi superiore a quello previsto dalla legge vigente. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, se questi non sono nominati dall'Assemblea.

ARTICOLO 30 - Compiti degli Amministratori

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione

della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto. Allo stesso è attribuita la competenza nelle materie previste dall'art.2365, comma 2°, del Codice Civile, nonché la facoltà a compiere le operazioni indicate dall'art.2529 del Codice Civile, nei limiti e secondo le modalità ivi previste. Per la vendita o l'acquisto di immobili il Consiglio deve ottenere la preventiva autorizzazione da parte dell'Assemblea. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale e sociale della Cooperativa. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare per singoli atti o per categorie di atti la firma sociale o parte delle proprie attribuzioni a uno o più degli Amministratori oppure ad un Comitato Esecutivo composto anche da soci, nei limiti di legge, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Almeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

ARTICOLO 31 - Convocazioni e deliberazioni

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo email da spedirsi non meno di 3

(tre) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mano o telefonicamente, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo. Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. I verbali delle riunioni sono sottoscritti dal Presidente (o dal Vice presidente) e dal Segretario nominato per la redazione e sono trascritti in apposito libro, visionabile dai soci a norma di legge.

ARTICOLO 32 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal 1° comma dell'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori o persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche e comunque amministratori nominati dall'assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del

Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

ARTICOLO 33 Compensi agli Amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato

ARTICOLO 34 - Rappresentanza

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ARTICOLO 35 - Collegio sindacale e controllo contabile

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche fra i non soci. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La loro carica può essere gratuita. Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della Società; vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito Libro. Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile salvo che lo stesso, per legge, sia riservato ad altro soggetto. Ove non sia nominato il Collegio sindacale, il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile (o da una società di revisione) nominato dall'assemblea, che svolgerà l'incarico ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

ARTICOLO 36 - Clausola compromissoria

La Cooperativa, vista la sua natura e le sue finalità, si impegna a intraprendere azioni volte a prevenire l'insorgere dei conflitti tra e con i soci, o con gli aspiranti tali, anche attraverso la sperimentazione del consenso partecipato. Tuttavia, qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione e applicazione del presente statuto, nonché tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, devono essere risolte da un Arbitro nominato dal Presidente della CCIAA di Oristano. Qualora il soggetto designato non provveda alla nomina entro 30 (trenta) giorni, la stessa dovrà essere effettuata dal Presidente del Tribunale di Oristano su istanza della parte più diligente.

L'Arbitro deciderà la controversia in via irrituale e secondo equità entro 180

(centottanta) giorni dalla sua costituzione, e la decisione sarà inappellabile e vincolerà irrevocabilmente le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Sono salve comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 del D. Lgs. n. 5/2003.

ARTICOLO 37 - Clausole mutualistiche

Le seguenti clausole mutualistiche, di cui all'articolo 2514 c.c., sono inderogabili e devono essere in fatto osservate: a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La cooperativa delibera l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 38 - Nomina dei liquidatori

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più

Liquidatori stabilendone i poteri e scegliendo preferibilmente fra i soci.

ARTICOLO 39 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato; al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 40 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

ARTICOLO 41 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata, del Codice del Terzo Settore D. Lgs. n. 112/2017 e delle norme sull'impresa sociale di cui al D. Lgs. n. 112/2017.

Firmato:

Maria Roberta Orrù

Davide Porru Notaio